

Un nuovo taglio ai diritti dei lavoratori precari

NELLA NUOVA LEGGE APPROVATA IL 19 OTTOBRE (DdL 1441 QUATER F) CONOSCIUTA COME "COLLEGATO LAVORO" SI INTRODUCE UN TERMINE CAPESTRO DI SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PER L'IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E IN GENERE DI TUTTI I CONTRATTI PRECARI ILLEGITTIMI

MENTRE IN PRECEDENZA IL LAVORATORE AVEVA LA POSSIBILITA' DI CONTESTARE UN CONTRATTO ILLEGITTIMO ANCHE DOPO MOLTI MESI DALLA SUA CONCLUSIONE, QUANDO ERA CERTO CHE NON SAREBBE PIU' STATO CHIAMATO PER UN SUCCESSIVO CONTRATTO, ORA SARA' COSTRETTO SECONDO L'ART. 32 DELLA LEGGE AD IMPUGNARLO ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE.

CIO' SIGNIFICA CHE IL LAVORATORE DOVRA' TAGLIARE DEFINITIVAMENTE I PONTI CON IL DATORE DI LAVORO CONTESTANDO LA LEGITTIMITA' DEL CONTRATTO E RINUNCIANDO, NEI FATTI, AD UN POSSIBILE RINNOVO DEL CONTRATTO STESSO OPPURE A RINUNCIARE AI PROPRI DIRITTI.

ANCORA PIU' GRAVE E' IL COLPO DI SPUGNA CHE CON LE NUOVE NORME SI INTENDE DARE AL PASSATO: UN NUOVO INTERVENTO A DANNO DEI LAVORATORI PRECARI PERCHE' SI STABILISCE CHE IL TERMINE DI 60 GIORNI PER IMPUGNARE I CONTRATTI PRECARI VALE ANCHE, DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA LEGGE, PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSI PRIMA.

TANTISSIMI CONTRATTI, IN GRAN PARTE SALTATI DURANTE LA CRISI E CHE I LAVORATORI RISCHIANO DI PAGARE DUE VOLTE.

PERCHE' QUESTO COLPO DI SPUGNA NON PASSI I CONTRATTI DI LAVORO PRECARI, GIA' CONCLUSI DA TEMPO, SE SI RITIENE SIANO VIZIATI DA IRREGOLARITA', DEVONO ESSERE CONTESTATI PER SCRITTO ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.

QUESTO LO SI PUO' FARE ANCHE CON UNA SEMPLICE LETTERA CHE INTERROMPA I TERMINI DI LEGGE. SUCCESSIVAMENTE SI AVRANNO 270 GIORNI A DISPOSIZIONE PER ANDARE DAVANTI AD UN GIUDICE PER RIAFFERMARE IL DIRITTO.

TUTTI I LAVORATORI CHE SI DOVESSERO TROVARE IN QUESTE CONDIZIONI SI RIVOLGANO AD UNA SEDE SINDACALE DELLA CGIL PER INFORMAZIONI E PER DIFENDERE UN LORO DIRITTO CHE QUESTA LEGGE VORREBBE NEGARE